

Verbale Assemblea Straordinaria associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano

31 agosto 2023

Esente imposta di bollo e di registro art.82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA-31 AGOSTO 2023

L'anno **2023**, il giorno **31**, del mese di agosto alle ore **21.00**, tramite la piattaforma Meet e in via Coni Zugna 14 a Bollate, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano.

La riunione è stata convocata tramite messaggio di Whatsapp e via mail, nei tempi e nelle modalità previsti dall'articolo 13 dello Statuto, per discutere e deliberare il seguente ODG:

1) integrazione statutaria per la Costituzione come parte civile dell'associazione.

La prima convocazione, prevista per il giorno 31 agosto alle 9.00 su piattaforma Meet è andata deserta. Sono presenti in seconda convocazione i Sigg:

- per il Direttivo: Serena Deliso, Loris Gelso, Silvia Gissi, Lucia Rosita Macri.
- Altri soci presenti: Catia Silva, Giovanna Cattaneo, Letizia Privitera, Antonella Vecchi, Giorgio Poidomani, Francesca Pecoraro, Alessandro Diano, Gianluca Vitali, Michele Grillo.

Presiede Silvia Gissi che chiama Lucia Rosita Macri a svolgere le funzioni di Segretaria verbalizzante.

1.APPROVAZIONE INTEGRAZIONE STATUTARIA

1.1) La presidente propone l'integrazione dell'attuale statuto affinché l'associazione possa costituirsi parte civile nei processi per mafia.

La prima possibilità che vedrà coinvolta l'associazione in tal senso sarà a fine settembre quando verrà celebrata l'udienza a carico dell'ex Sindaco di Bressello, signor Marcello Coffrini.

Dopo adeguata discussione viene pertanto integrato lo Statuto con la nuova parte relativa alla costituzione di parte civile.

L'Assemblea legge lo Statuto modificato articolo per articolo e viene approvato all'unanimità e allegato alla lettera A)

L'Assemblea incarica il Presidente e Legale Rappresentante, o suo delegato, a registrare l'Assemblea, lo Statuto con l'integrazione approvata.

Gli Atti di questa Assemblea Straordinaria sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro (e art.82, commi 3 e 5 del codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017).

Null'altro essendoci da deliberare l'assemblea si chiude alle 22.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bollate, 31 agosto 2023

La Segretaria

Lucia Rosita Macri

La Presidente

Silvia Gissi

Atto registrato a RHO il 01/09/2013

Al N. 012 Serie 3

Autoliquidazione € ESENTE

Azienda 1 Cab. 1

REGISTRATI N. 2 ORIGINALI

Il Funzionario

Cristiano DIANNUZZI

Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI



STATUTO

Associazione

PEPPINO IMPASTATO E ADRIANA CASTELLI, MILANO – ODV

Organizzazione di Volontariato

Lettera A)

ART. 1. - PREMESSA, DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione trae le sue origini dal gruppo Peppino Impastato delle Agende Rosse di Milano e mantiene un legame ideale con il Movimento Agende Rosse nazionali di Salvatore Borsellino. L'Associazione fa propria la seguente riflessione del magistrato Paolo Borsellino:

"La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità".

Partendo da tale riflessione e dalle stragi che hanno insanguinato gli anni 1992-1993, dalle vicende che hanno portato alla sparizione dell'Agenda Rossa di Paolo Borsellino per arrivare alle conclamate vicende dei rapporti tra pezzi deviati dello Stato e le associazioni mafiose, l'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, ispirandosi alle parole di Paolo Borsellino:

"Partate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene...", intende perseguire le finalità esposte all'ART. 2

1. E' costituita l'associazione denominata: "Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, Milano Organizzazione di Volontariato" o ridotta in "Peppino Impastato e Adriana Castelli, Milano ODV", o anche in sigla "APIAC-MI ODV", in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lacchiarella (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

ART. 2. FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende perseguire la diffusione della cultura della Legalità e della coscienza antimafiosa, valorizzare la memoria storica, degli avvenimenti e delle persone che hanno operato contro la corruzione e le mafie e divenire

osservatorio politico-sociale sui temi della mentalità mafiosa e sulle più diverse forme (individuali e collettive) di mancato rispetto e riconoscimento dei principi costituzionali.

ART 3 - ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti Attività di Interesse Generale previste nel D.Lgs.117/2017:

(lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(lettera Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

promuovere all'interno del mondo della scuola, ad ogni livello scolastico, iniziative che siano da stimolo alla formazione di un proprio pensiero razionale e libero che li renda adulti, cittadini attivi, consapevoli ed autonomi nelle proprie scelte; iniziative quali ad esempio: mostre di fumetti a tema, testimonianze di familiari di vittime di mafia e di impegno nella lotta al sistema mafioso, laboratori artistici, eventi artistici di aggregazione dei giovani, etc..

promuovere, in ogni ambito, attività e manifestazioni antimafiose, compreso il sostegno e la solidarietà a tutti i rappresentanti dello Stato vittime di campagne di delegittimazione, i quali, anche a rischio della stessa vita, per avere scelto di intraprendere la difficile via della Verità e della Giustizia, rendono viva la Costituzione Italiana nella propria professione;

sensibilizzare alle predette tematiche non solo i cittadini, ma anche le Istituzioni e tutti gli "interlocutori sociali" dallo sport all'economia, dalla cultura, all'ambiente, con i quali promuove un dialogo ed una collaborazione anche in forma di consulenze e servizi;

favorire sinergie, anche stabili, tra i soggetti collettivi, enti e associazioni impegnati nell'azione di contrasto alle mafie ed alla corruzione, creando ed organizzando collaborazioni e progetti in ogni e qualsivoglia settore delle attività civili e sociali come ad esempio: la promozione di una

diffusa cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, e favorendo la nascita di reti di associazioni ed enti così da rendere sinergiche e più incisive le azioni intraprese e le strategie di resistenza alla cultura mafiosa;

perseguire l'attività di ricerca teorica e prassi pedagogica sui molteplici nessi tra le didattiche (formali, non formali, informali) di educazione all'Antimafia sociale e la specifica complessità delle situazioni socio-educative incontrate nei territori;

esercitare attività di sostegno alle vittime di mafia nonché a collaboratori e testimoni di giustizia, alle associazioni, enti e altri soggetti collettivi che lottano per prevenire ed arginare le conseguenze del malaffare e dei poteri occulti;

promuovere l'applicazione della L.109/1996 (Rognoni-La Torre) attuando tutto quanto necessario e/o utile alla realizzazione dei contenuti della medesima, anche nella gestione dei beni confiscati alle mafie.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art.416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Potrà altresì costituirsi per i delitti di cui all'art 416 ter del c.p.

L'associazione, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione. Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno.

L'associazione potrà inoltre costituirsi, per il raggiungimento dei propri fini sociali, parte civile nei processi penali per i reati in materia ambientale, in condivisione con le associazioni ambientaliste aderenti.
L'associazione ancora, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i reati in materia di violazioni dei diritti umani.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 - ATTIVITA DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a far parte dal consiglio direttivo.
 - c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. I soci minorenni possono partecipare al voto da chi ne rappresenta la genitorialità. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre

somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 ATTIVITA DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il collegio dei garanti.

2. Gli organi sociali, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

ART. 11 - ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che, acquisita tale qualifica, siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
8. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell'Associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legate dei conti;
 - b) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- e) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- f) approvare le eventuali variazioni dell'ammontare della quota sociale annuate proposta dal direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare suite modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITA DELL'ASSEMBLEA E MODALITA DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. E' possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità del socio.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, comunque da definirsi in numero dispari. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- 
- 
- a)** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b)** deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c)** amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d)** predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e)** predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f)** stabilire l'ammontare della quota associativa annuate e proporre eventuali variazioni di essa da sottoporre all'approvazione della prima assemblea;
 - g)** gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h)** determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i)** accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j)** deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k)** proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - m)** nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n)** ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o)** assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p)** istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q)** nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - r)** istituire comitati scientifici, anche attraverso membri esterni all'associazione di comprovata esperienza, che forniscano il supporto storico, legale, pedagogico, tecnico/scientifico, necessario nella individuazione ed elaborazione di progetti particolarmente complessi, per i quali sono necessarie competenze altrimenti non disponibili. Al comitato scientifico partecipa un membro del comitato direttivo e/o un membro dell'associazione individuato.
 - r)** delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'eventuale impossibilità a partecipare deve essere comunicata preventivamente al Consiglio Direttivo mediante mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. E' consentita la partecipazione al consiglio direttivo anche in collegamento remoto audio-video.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parity prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

il presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. Di fronte agli sod, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri e garantisce libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, at ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dopo il superamento delle soglie previste dall'art. 30 del CTS (D.Lgs. 117/2017) nelle modalità sotto menzionate o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

1. componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 23 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuate dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non

individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.